

Allegato A
UNIONE EUROPEA - REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (ce) 1698/2005
BANDO MISURA 311 – Diversificazione in attività non agricole
Fase 3 – Annualità 2010

INDICE

1.	Denominazione della misura.....	1
2.	Codice Misura	1
3.	Obiettivi e descrizione della misura	1
3.1	Obiettivi	1
3.2	Descrizione della misura e articolazione interna	1
4.	Soggetti ammessi a presentare domanda.	1
4.1	Precisazioni.....	2
5.	Condizioni di accesso.....	2
5.1	Requisiti dei soggetti richiedenti	2
5.2	Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità.....	3
5.3	Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda.....	4
5.4	inizio lavori/acquisti/investimenti.....	4
5.5	Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti	5
6.	Tipologia di intervento	5
6.1	AZIONE A – diversificazione.....	5
6.2	AZIONE B – agriturismo	9
7.	Tipologia spese ammissibili	12
7.1	Normativa di riferimento, ulteriori specifiche e modalità di pagamento	12
7.2	Spese generali	12
7.3	Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali	12
7.4	Congruietà della spesa.....	13
7.5	Spese non ammissibili	13
8.	Localizzazione dell'investimento.....	13
9.	Impegni, obblighi e riduzioni	14
9.1	Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto	14
9.2	Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento	14
9.3	Impegni successivi al pagamento	14
9.4	Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.....	15
9.5	Impegni connessi al monitoraggio.....	15
10.	Tassi di contribuzione, minimali/massimali.....	16
10.1	Tassi di contribuzione.....	16
10.2	Minimali/massimali del contributo.....	16
11.	Priorità per la selezione delle domande	16
11.1	Valutazioni delle priorità	16
11.2	Punteggi aggiuntivi nei PLSR	17
11.3	Elenco delle Priorità misura 311.....	17
12.	Domande di Aiuto	20
12.1	Termini di presentazione della domanda di aiuto.....	20
12.2	Modalità di presentazione della domanda di aiuto	20
12.3	Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto	21
12.4	Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale.....	21
12.5	Domande non finanziabili per carenza di fondi	22
13.	Assegnazione dei contributi	22
13.1	Presa d'atto della graduatoria preliminare.....	22
13.2	Richiesta del completamento della domanda di aiuto	23
13.3	Emissione Atti di assegnazione dei contributi.....	24
13.4	Domande parzialmente finanziabili.....	25
14.	Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale.....	25
Allegato 1	27

1. Denominazione della misura

Diversificazione in attività non agricole (Art. 52,a,i/art. 53 del Reg. CE 1698/05)

2. Codice Misura 311

3. Obiettivi e descrizione della misura

3.1 Obiettivi

La misura intende promuovere gli investimenti finalizzati a diversificare le attività delle aziende agricole per incrementare il reddito aziendale complessivo ed attivare rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare. Si può esaltare così il ruolo multifunzionale delle aziende agricole, creando nuove opportunità di reddito e di occupazione. Con la diversificazione aziendale è possibile, inoltre, accrescere i livelli di integrazione delle risorse disponibili nelle aree agricole per potenziare la rete di promozione sociale e gli strumenti di prevenzione del disagio, in linea con quanto previsto dalla normativa regionale. L'importanza e la valenza della multifunzionalità dell'impresa agricola sono anche sottolineate dall'OCSE che afferma che "oltre alla produzione di alimenti e fibre (sani e di qualità) l'agricoltura può modificare il paesaggio, contribuire alla gestione sostenibile delle risorse, alla preservazione delle biodiversità, a mantenere la vitalità economica e sociale delle aree rurali".

La misura si colloca prioritariamente in linea con l'obiettivo specifico del PSR di "mantenimento e creazione di nuove opportunità occupazionali e di reddito nelle aree rurali" ma contribuisce anche ai seguenti obiettivi Specifici:

- "consolidare e sviluppare le aziende sul territorio e sui mercati" (in quanto la misura sostiene la ricerca di nuove opportunità di reddito da parte dell'imprenditore agricolo);
- "promozione del risparmio energetico e delle energie rinnovabili" (in quanto la misura consente la diversificazione anche verso la produzione di energie rinnovabili).

Per quanto riguarda gli obiettivi generali comunitari la misura fa riferimento a quello di "Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversificazione delle attività economiche".

L'attività agricola deve restare prevalente rispetto alle altre attività di diversificazione.

3.2 Descrizione della misura e articolazione interna

L'articolazione della misura è la seguente:

- **Azione A: Diversificazione**, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- a.1** - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2** - salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3** - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4** - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5** - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

- **Azione B: Agriturismo**, che prevede le seguenti tipologie di interventi:

- b.1** - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2** - interventi negli spazi aperti
- b.3** - interventi sui fabbricati aziendali

4. Soggetti ammessi a presentare domanda.

Sono ammessi a presentare domanda gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti anche a titolo provvisorio nell'anagrafe regionale ai sensi della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 e del decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2008, n. 6/R "Regolamento di attuazione del capo II della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)".

Sono, inoltre, ammessi a presentare domanda gli IAP di cui alla vigente normativa statale (D.Lgs 99/2004) riconosciuti, anche a titolo provvisorio, da altre Regioni o Province autonome.

Gli IAP, devono:

- a) essere in possesso dell'UTE nella quale intendono effettuare gli investimenti sulla base di uno dei seguenti titoli: proprietà, locazione/affitto, usufrutto, concessione o locazione di beni immobili demaniali;
- c) possedere il fascicolo aziendale costituito ai sensi del DPR 503/99 ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo di ARTEA da cui risultano almeno gli elementi previsti nella tabella di cui al paragrafo 12.4;

Per l'azione B – agriturismo – oltre a quanto sopra indicato, per essere ammessi a presentare domanda di aiuto gli imprenditori agricoli professionali (IAP) devono essere autorizzati per attività agrituristica o devono impegnarsi ad ottenere la relativa autorizzazione entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questo ultimo caso la domanda è ammissibile se la Provincia o Comunità montana competente ha espresso parere positivo sulla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003. *"In alternativa, se la domanda di aiuto è stata presentata dopo l'entrata in vigore delle modifiche alla l.r. 30/2003 (15/4/2010), devono aver presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure devono impegnarsi a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento. In questi ultimi due casi la domanda è ammissibile se accompagnata dalla relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo."*¹

4.1 Precisazioni

a) Precisazioni connesse al soggetto

- I soggetti per essere ammessi a presentare domanda di aiuto non devono aver ricevuto finanziamenti dal Fondo Comunitario per il Tabacco (Reg. CE 2182/02) per le stesse tipologie di investimento.
- Si specifica che gli ex bieticoltori¹³ possono presentare domanda di aiuto in relazione alla misura 311 del PSR poiché, con il decreto Dirigenziale n. 178 del 22 gennaio 2010 è stato preso atto della completa assegnazione delle risorse a loro destinate ai sensi del Piano di azione regionale ex Reg. CE n. 320/06. Per ulteriori specifiche si rimanda al Documento attuativo regionale (paragrafo 3.3.3.1.1).

b) Precisazioni connesse al possesso dell'UTE

-Nel caso di investimenti direttamente collegati alla superficie (fabbricati, ecc.) il richiedente deve dimostrare di possedere le particelle dell'UTE nelle quali insiste l'investimento dalla ricezione della domanda di aiuto fino alla domanda di pagamento, tramite il fascicolo aziendale; mentre a decorrere dalla ricezione della domanda di pagamento il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al successivo paragrafo 9.3 "Impegni successivi al pagamento".

-Nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie il richiedente deve dimostrare di possedere l'UTE al quale è collegato l'investimento, sempre tramite le modalità sopra indicate.

▪ Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti che non rispettano le condizioni sopra indicate. Se successivamente all'atto di assegnazione non sono rispettate tali condizioni, sarà provveduto alla revoca del contributo ed al recupero delle somme eventualmente erogate limitatamente per gli investimenti che non le soddisfano, fermo restando le eccezioni previste nel DAR.

5. Condizioni di accesso

5.1 Requisiti dei soggetti richiedenti

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno, deve soddisfare le seguenti condizioni:

1) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05;

2) di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;²

3) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

4) nel caso di soggetti privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto per i casi espressamente previsti nel bando al successivo paragrafo 10.1; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

¹ modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010. NDR Se la pratica di autorizzazione per attività agrituristiche è iniziata prima del 15/4/2010 la stessa (salvo espresso ritiro dell'istanza) si conclude secondo la normativa previgente (art. 30 l.r. 80/2009); in tal caso per la 311 valgono le indicazioni del primo periodo "Per l'azione B" già stabilite con il bando decreto 752/2010.

² In tal caso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

5) nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti al successivo paragrafo 10.1; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

6) Non aver ricevuto nel triennio precedente atti di concessione o liquidazione di contributi di cui al regime "de minimis" oltre i limiti previsti dalla normativa di riferimento, e dichiarare l'ammontare e le date dell'assegnazione e dell'eventuale erogazione dei contributi stessi.

I richiedenti che intendono beneficiare di altri contributi pubblici, se permesso dalla normativa vigente, devono dichiararlo al momento della presentazione della domanda di aiuto.

-Limitatamente ai punti 4) e 5), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare prima dell'emissione dell'atto di assegnazione di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

-Tutti i requisiti elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione e devono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

-Il richiedente deve dichiarare di essere consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del suddetto D.P.R. qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso e deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

5.2 Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità³

"Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi. Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda, oppure una penalizzazione secondo la casistica sotto elencata:

a) **Inaffidabilità totale**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13, è stato iscritto nel registro debitori dell'Organismo pagatore e non ha restituito completamente le somme dovute; in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile.

Qualora, successivamente all'atto di assegnazione, un beneficiario sia stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi dei PSR 2000/06 e 2007/13 e non abbia ancora restituito completamente le somme dovute, i pagamenti in suo favore sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/ 2000, n. 445.

b) **Inaffidabilità parziale grave**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori al 20% dei fondi ricevuti per una singola domanda e superiori a € 10.000 e ha restituito/compensato le somme dovute;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto ad esclusione dal sostegno su una determinata misura.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c) **Inaffidabilità parziale media**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13 e non rientri nel caso previsto nel precedente punto b.1;

2) ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione del sostegno per importi pari al 50% del premio concesso;

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d) **Inaffidabilità parziale lieve**, quando il richiedente, per una singola domanda:

1) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13.

In tali casi viene applicata una riduzione di 0.5 punti del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

³ paragrafo modificato con decreto 2081 del 3/5/2010

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto dal DAR."

5.3 Cantierabilità degli investimenti oggetto della domanda

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità.

Nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dall'Ente competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti.

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la cantierabilità si ritiene acquisita quando il richiedente è in possesso o presenta uno o più dei seguenti elementi:

- 1) per quanto riguarda opere ed interventi strutturali (lavori edili, impianti elettrici, termo-sanitari, tecnologici, ecc.):
 - permesso di costruire, ai sensi della L.R.1/2005 art. 78, completo di ogni parere nulla osta o atto di assenso comunque denominato ove previsto valido per l'effettivo inizio dei lavori, o in base alla normativa previgente (L.R. 64/1995) se ancora in corso di validità;
 - denuncia di inizio di attività (DIA) ai sensi della L.R. 1/2005 art. 79, valida per l'effettivo inizio dei lavori:
 - completa di ogni parere, nulla osta o atto d'assenso comunque denominato ove previsti;
 - presentata al Comune competente almeno 20 giorni prima della data di ricezione della domanda di aiuto;
- 2) per progetti che non prevedono interventi edili e strutturali ovvero prevedono solo modesti lavori edili e di impiantistica, è sufficiente che nella relazione tecnica allegata alla domanda si dichiari che le opere previste non necessitano di alcun titolo abilitativo;
- 3) per progetti che prevedono investimenti in macchinari, impianti e attrezzature, l'impresa richiedente deve presentare:
 - specifici preventivi rilasciati al richiedente e controfirmati dal fornitore con l'indicazione del prezzo offerto (al netto di IVA e sconti), della data di consegna e dei termini di pagamento, nel rispetto di quanto indicato nelle disposizioni di cui al paragrafo 3.3.3.2.1 "Investimenti materiali realizzati da privati" del DAR;
 - nei casi in cui gli immobili in cui sono collocati i macchinari, impianti ed attrezzature non siano di proprietà del richiedente, questi deve dichiarare di averne piena disponibilità per tutta la durata del vincolo, con controfirma del proprietario/comproprietario degli immobili;
- 4) per progetti che prevedono investimenti immateriali, il richiedente deve presentare specifici preventivi controfirmati dal fornitore con le indicazioni delle modalità di realizzazione e dei costi previsti e con le informazioni puntuali sul fornitore stesso, secondo quanto indicato al paragrafo 3.3.3.2.2 "Investimenti immateriali realizzati da privati" del DAR;
- 5) per progetti che prevedono la realizzazione di impianti per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili il richiedente deve:
 - dichiarare di aver presentato domanda di rilascio di autorizzazione al competente Comune entro il termine di ricezione della domanda di aiuto
 - presentare la stessa autorizzazione entro il termine ultimo per l'emissione degli atti di assegnazione.

5.4 inizio lavori/acquisti/investimenti

L'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese, decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto, ad eccezione:

- delle spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.) che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- casi specifici previsti nel DAR.

Il richiedente dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni, esclusioni e riduzioni previste dal Bando di misura per ciascuna tipologia di intervento richiesto a finanziamento.

L'inizio degli investimenti è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) per i quali necessita il possesso di uno dei titoli abilitativi di cui al precedente paragrafo, l'impresa richiedente deve presentare copia della "comunicazione di inizio lavori" inviata al Comune competente così come disposto dalla L.R. 1/2005 art. 82 comma 8 e 9. La data del timbro postale di invio della comunicazione, ovvero del protocollo di arrivo al Comune nel caso di consegna a mano, deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;
- b) " nel caso di investimenti che comprendono solo modesti lavori edili e di impiantistica, e che quindi non necessitano di titolo abilitativo, l'impresa richiedente deve produrre una dichiarazione *a firma di un tecnico abilitato* nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori che deve risultare successiva alla data di ricezione della domanda di aiuto;"⁴
- c) per progetti che prevedono investimenti in macchinari e attrezzature l'impresa richiedente deve dimostrare che i documenti amministrativi (contratti di acquisto, fatture dei beni acquistati) sono stati emessi in date successive alla data di ricezione della domanda di aiuto.

5.5 Ulteriori specifiche di ammissibilità degli investimenti

1. Gli investimenti ammissibili devono essere conformi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza e, a tal fine, il richiedente si impegna a realizzare gli investimenti ammessi a contributo in conformità alla normativa vigente. Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti comunitari.
2. Le domande di sostegno devono essere accompagnate, in fase di completamento della domanda di aiuto da una valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica.
3. Non sono ammissibili a finanziamento gli investimenti di semplice sostituzione così come definiti dal DAR (paragrafo 3.3.3 "Spese ammissibili").
4. Non è ammesso l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali o di piante annuali.
5. Se gli investimenti sono effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti comunitari di nuova introduzione per i quali non siano ancora scaduti i termini per l'adeguamento.
6. Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione di energia superiori ad 1 Megawatt elettrico di potenza.
7. Gli impianti ad energia solare ed eolica devono essere compatibili con le norme in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e non generare problemi di concorrenza nell'uso agricolo del suolo. In particolare gli impianti ad energia solare devono essere integrati o semi-integrati nei fabbricati aziendali, gli impianti a terra sono ammessi solo in assenza o insufficienza di fabbricati e solo se è dimostrato che l'occupazione del suolo non determina una diminuzione della capacità produttiva dell'azienda agricola.

6. Tipologia di intervento

La misura prevede il sostegno per le spese sostenute dagli imprenditori agricoli in relazione alla realizzazione degli investimenti come di seguito indicati.

Nell'ambito della medesima domanda di aiuto possono essere previste più tipologie di investimento. Possono essere oggetto della domanda di aiuto gli investimenti elencati nelle seguenti azioni.

6.1 AZIONE A – diversificazione

Come indicato nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, le tipologie di investimento per l'azione A – diversificazione – della Misura 311 sono le seguenti.

- a.1 - attività socio-assistenziali - attività educative e didattiche
- a.2 – salvaguardia dei mestieri tradizionali del mondo rurale
- a.3 - produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili
- a.4 - attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale
- a.5 - attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali

▪ Tipologia interventi a.1

⁴ lettera modificata con decreto 2081 del 3/5/2010

a.1) interventi all'interno delle aziende agricole finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché interventi finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.1 sono:

a.1) I – ristrutturazioni di fabbricati aziendali e acquisto di attrezzature necessarie all'erogazione delle attività previste nei progetti socio-assistenziali.

a.1) II – interventi finalizzati ad allestire e arredare, all'interno dei fabbricati aziendali, aule-laboratori per l'accoglienza degli ospiti e per l'allestimento di una zona di assaggio e sperimentazione. Sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica e all'abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di uniformarsi ai requisiti previsti dalla normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap ai bambini o agli anziani, sicurezza nei luoghi di lavoro.

a.1) III – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali e degli spazi aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

a.1) IV - spese per l'acquisto di strumenti didattici di tipo durevole da utilizzare in azienda, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.1 sono:

- nel caso di progetti per attività e prestazioni socio-assistenziali, ristrutturazione di fabbricati aziendali, da adibire a soggiorni diurni, locali polifunzionali per lo svolgimento di attività formative e didattiche, spogliatoi, servizi igienici, con esclusione dei locali adibiti a pernottamento;
- allestimento di aule laboratorio all'interno dei fabbricati aziendali;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- allestimento aree da destinare a coltivazioni e/o allevamenti, non come attività produttive aziendali, ma per lo svolgimento delle attività e delle prestazioni oggetto dell'azione;
- acquisto di strumentazioni, attrezzature e arredi, con esclusione di materiale di facile consumo, da impiegare per percorsi formativi-didattici (aule didattiche), per supporti specifici (esigenze persone svantaggiate), per allestimenti esterni (aree attrezzate e percorsi) e interni (arredi);
- adeguamento di strutture e attrezzature esistenti per consentirne l'uso da parte di soggetti svantaggiati;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita dei locali aziendali e degli spazi aperti: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici;

Ulteriori specifiche interventi a.1 per attività e prestazioni socio-assistenziali

Per gli interventi a.1) di ristrutturazione di fabbricati aziendali sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di **restauro e di risanamento conservativo** (art. 79 comma 2 lett. **c** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 79 comma 2 lett. **d**, compresi quelli di cui al **punto 1** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per impiantistica elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 comma 2 lett. **d) punto 2** (demolizione senza fedele ricostruzione) e **punto 3** (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

Per gli interventi dell'azione a.1) relativi ad attività e prestazioni socio-assistenziali, sono ammessi al finanziamento solo i progetti che prevedono azioni coerenti con la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento e compatibili con le indicazioni dei Piani Integrati di Salute.

Alla relazione tecnica, che completa la domanda di aiuto e che illustra il progetto, deve essere allegato in alternativa uno dei seguenti documenti:

- a) copia di una convenzione con un soggetto pubblico (es. Azienda USL, Comune...);
- b) parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso da parte dell'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci di cui alla L.R. 24 febbraio 2005 n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", Art.33 e 34.

Documentazione di riferimento per l'intervento a1 prestazioni socio-assistenziali

A completamento della domanda di aiuto	copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci.
Alla domanda di pagamento	Copia di una convenzione con un soggetto pubblico, oppure copia di un accordo scritto con un soggetto privato, o impegno a iniziare l'attività socio-assistenziale entro 6 mesi dall'accertamento finale
Per il periodo di vincolo	Una o più convenzioni o accordi scritti, riferiti a periodi anche non continuativi.

**

▪ Tipologia interventi a.2

a.2) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla salvaguardia, ripristino, valorizzazione dei mestieri tradizionali del mondo rurale.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.2 sono:

a.2) I – interventi per il ripristino e il mantenimento delle strutture esistenti e delle attrezzature utilizzate, nonché l'acquisto di quest'ultime.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.2 sono:

- restauro e risanamento conservativo (L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio" art. 79) di locali aziendali finalizzata alla realizzazione di un laboratorio per artigianato; sono compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- restauro conservativo di emergenze architettoniche rurali e di locali da utilizzare per i mestieri tradizionali del mondo rurale, compresi gli interventi relativi all'impiantistica;
- le spese di riparazione di vecchie attrezzature;
- acquisto di attrezzature afferenti allo svolgimento dei mestieri tradizionali del mondo rurale sotto indicati.

Ulteriori specifiche interventi a.2

Ai fini della presente azione, per "Mestieri tradizionali del mondo rurale" si intendono i processi produttivi e le attività dell'agricoltura e del mondo rurale sotto indicati:

- a) la lavorazione della terracotta e della ceramica, del vetro, del marmo, dell'alabastro, del mosaico, del legno, del ferro battuto per utensileria e per decorazione, della paglia, del cuoio per selleria e finimenti sportivi
- b) la tessitura, la lavorazione della lana e la tintura con colori naturali dei tessuti artigiani;
- c) le attività di maniscalco, di "doma" di cavalli, il mestiere del "buttero", il mestiere del "carbonaio", con relative attività di trasformazione del legno in carbone;
- d) le attività di trasformazione artigianale di alcuni prodotti agricoli svolte in piccole strutture di trasformazione già esistenti, come "metati" per l'essiccazione naturale delle castagne e mulini a pietra per la trasformazione "a freddo" di cereali e castagne;
- e) le attività artigianali connesse ai prodotti tradizionali di cui al decreto di attuazione del Ministero delle politiche agricole e forestali n. 350 del 8 settembre 1999 di quanto disposto dall'art.8 del Decr.Lgs. n. 173/98 "Disposizioni in materia di costi di produzione per il rafforzamento strutturale delle aziende agricole" e pubblicato nell'Elenco Nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali curato dal Mi.P.A.A.F.. Per informazioni si veda www.arsia.toscana.it.

**

▪ Tipologia interventi a.3

a.3) interventi nelle aziende agricole finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.3 sono:

a.3) I – spese per l'installazione di sistemi per la produzione con possibilità di vendita di energia da fonti rinnovabili.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 sono quelle per la realizzazione dei seguenti impianti:

- impianti solari fotovoltaici;
- impianti solari termici;
- impianti per la produzione di energia termica, energia elettrica, cogenerazione e trigenerazione alimentati a biomasse agroforestali;
- impianti per la produzione di biogas, ottenuto dalla digestione anaerobica di biomasse agricole dedicate e di effluenti di allevamenti, e per la sua conversione in energia elettrica e termica;
- impianti micro-idroelettrici, con potenza di picco non superiore a 20kWe;

- impianti mini-eolici, con potenza di picco non superiore 100kWe per impianto;
- impianti per l'utilizzo diretto del calore geotermico mediante pompe di calore anche senza prelievo di fluido.

Sono ammissibili, oltre alle spese per gli impianti e per le attrezzature, le spese relative all'impiantistica, alle opere per la realizzazione di condutture e per i locali di controllo.

Sono ammesse le spese di ristrutturazione di impianti esistenti seppur inizialmente concepiti per altro scopo.

Ulteriori specifiche interventi a.3

Durante la programmazione 2007/2013 gli impianti per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, ammissibili nell'ambito degli interventi a.3 possono avere una potenza massima complessiva di 1 Megawatt elettrico (MW e) per UTE.

Il progetto deve essere completato dalle relative autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente.

Nell'ambito della tipologia di investimento a.3 per gli impianti alimentati a biomasse (terza e quarta alinea delle spese ammissibili sopra elencate) durante il periodo di vincolo di destinazione degli investimenti le biomasse agricole e forestali impiegate devono essere prevalentemente di provenienza aziendale. La prevalenza delle biomasse può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).

Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e): 1. Tipologia e provenienza

- a) Materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate;
- b) Materiale vegetale prodotto da trattamento esclusivamente meccanico di coltivazioni agricole non dedicate;
- c) Materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;
- d) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;
- e) Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli

Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006.

La relazione tecnica che accompagna la domanda di completamento dovrà contenere il *piano di approvvigionamento* delle biomasse.

Il piano di approvvigionamento delle biomasse agroforestali dovrà contenere i seguenti elementi:

- Determinazione del fabbisogno annuo di biomasse agroforestali e di effluenti zootecnici in qualità e quantità (t/anno e relativo contenuto idrico medio) in riferimento alle esigenze energetiche dell'impianto;
- Descrizione delle fonti (boschi, colture dedicate ad uso energetico, residui dall'attività agricola e forestale e dall'allevamento zootecnico, materiale derivante dalla ripulitura dei fiumi e corsi d'acqua, ecc.) e del bacino di approvvigionamento, con una valutazione della distanza media dal punto di reperimento delle biomasse all'impianto di produzione energetica. A questo riguardo è necessario che il beneficiario dimostri l'effettiva disponibilità annua delle biomasse agroforestali aziendali per una quantità o valore pari almeno al 51% del fabbisogno annuo del predetto impianto; per la restante quota di biomasse agroforestali necessarie per l'approvvigionamento dell'impianto il beneficiario deve individuare i soggetti fornitori, che devono dichiarare la loro disponibilità alla stipula di contratti di fornitura o alla stipula di accordi di filiera;
- Descrizione delle modalità di produzione, delle diverse fasi di condizionamento, di trasporto e di stoccaggio delle biomasse agroforestali e degli effluenti zootecnici.
- Descrizione del criterio scelto per la determinazione della prevalenza delle biomasse aziendali.

Ulteriori specifiche interventi a.3: cumulabilità dei contributi

Nell'ambito dell'azione a.3 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili" le operazioni sono sostenute a condizione che non beneficino di *altri contributi pubblici*⁵ (comprese le detrazioni fiscali).

Fanno eccezione le domande di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia

⁵ correzione con decreto 2081 del 3/5/2010

elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari a quanto indicato al paragrafo 10 "Tassi di contribuzione".

**

▪ **Tipologia interventi a.4**

a.4) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di: attività ricreative tramite animali connesse al mondo rurale; attività di cura, ricovero e addestramento di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.4 sono:

a.4) I – allestimento di ricoveri e recinti per gli animali da impiegare per attività ricreative senza fini sportivi agonistici, attività di cura, ricovero, addestramento, nonché spese per l'acquisto di appositi strumenti e ausili specifici per consentire lo svolgimento dell'attività, con esclusione di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.4 sono:

- realizzazione e/o adeguamento di strutture e recinti per il ricovero, per l'addestramento e l'impiego di animali il cui uso sia connesso al patrimonio culturale locale ed alle tradizioni rurali, nonché per le attività faunistico-venatoria (es. recinti, maneggio, laghetti per pesca, gabbie per riproduttori, recinti per ambientamento...);
- acquisto di attrezzature e ausili, escluso il materiale di facile consumo da impiegare nelle attività sopra descritte.

**

▪ **Tipologia interventi a.5**

a.5) interventi nelle aziende agricole finalizzati allo svolgimento di attività ricreative e sportive connesse alle risorse naturali e paesaggistiche e alle tradizioni rurali.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia a.5 sono:

a.5) I – realizzazione o adeguamento di strutture e attrezzature strettamente finalizzate allo svolgimento delle suddette attività, con esclusione dell'acquisto di materiale di facile consumo.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi a.5 sono:

- interventi di restauro e risanamento conservativo (art. 79 comma 2 lett. c della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio") di bivacchi fissi;
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di percorsi escursionistici;
- interventi per la realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- interventi per la realizzazione di percorsi sicuri compresi quelli posti all'interno delle aziende faunistico-venatorie di cui alla l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- acquisto di attrezzature fisse.

Ulteriori specifiche interventi a.5

Sono esclusi gli investimenti per attività ricreative non connesse alle tradizioni rurali (es. piscine, golf, tennis, ecc.).

6.2 AZIONE B – agriturismo

Come indicato nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, le tipologie di investimento per l'azione B – agriturismo – della Misura 311 sono le seguenti.

- b.1 - qualificazione dell'offerta agrituristica
- b.2 - interventi negli spazi aperti
- b.3 - interventi sui fabbricati aziendali

▪ **Tipologia interventi b.1**

b.1) interventi di qualificazione dell'offerta agrituristica e interventi per la preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.1 sono:

b.1) I - interventi volti a favorire il risparmio energetico e idrico nell'ambito dell'attività agrituristica.

b.1) II - acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività

b.1) III - acquisto di attrezzature per la preparazione dei prodotti da somministrare nell'ambito dell'attività agrituristica

b.1) IV - acquisto di personal computer e dei relativi programmi software.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.1 sono:

- realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico degli edifici;
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento. Per interventi di miglioramento dell'efficienza degli impianti di riscaldamento/raffreddamento si intende:
 - a) installazione di caldaie ad alta efficienza certificate;
 - b) installazione di centralina di controllo per la rilevazione della temperatura
 - c) investimenti per lo sfruttamento dell'energia geotermica
- sistemi per il recupero, la depurazione e il riutilizzo delle acque per gli usi compatibili;
- realizzazione di vasche, serbatoi, invasi e condutture per la raccolta di acque meteoriche (per attività non produttive);
- impianti di irrigazione a goccia per la distribuzione dei reflui (per attività non produttive);
- adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (*Environmental Management Auditing Scheme*) per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa;
- ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization);
- ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche;
- acquisto di attrezzature idonee per la macellazione degli animali allevati in azienda, per la trasformazione degli alimenti, per la preparazione e conservazione dei cibi, nell'ambito della ristorazione agrituristica e della degustazione. Sono escluse dal contributo le spese per gli acquisti di attrezzature non fisse quali arredi, stoviglie, attrezzature per servizio tavola, vetrerie, porcellane e simili. Sono comprese le spese relative all'impiantistica;
- acquisto di apposito impianto mobile predisposto per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004 e acquisto di attrezzature/impianti idonei per il compostaggio degli scarti della macellazione di animali allevati in azienda;
- acquisto di personal computer ed attrezzature informatiche accessorie destinate all'attività aziendale;
- ± acquisto di software finalizzati alla gestione degli ospiti, alla gestione della struttura aziendale e per sistemi di vendita on-line dei prodotti e servizi;

Ulteriori specifiche interventi b.1 finalizzati all'acquisizione di certificazioni di qualità

- Le spese generali direttamente necessarie e coerenti con quanto richiesto dalla normativa che regola l'ottenimento della certificazione, registrazione o marchio devono essere a firma di professionisti o società di consulenza dotati di partita IVA. Per servizi e consulenze esterni si intendono quelli prestati da soggetti totalmente esterni all'impresa. Tali spese non devono essere connesse in alcun modo alle normali spese di funzionamento dell'impresa, né ad adempimenti ad obblighi di legge (es. adeguamento normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro).

- Per le imprese che intendono ottenere il marchio comunitario Ecolabel per il servizio di ricettività turistica il gruppo di prodotti a cui il marchio può essere applicato è soltanto il "servizio di ricettività turistica" così definito ai sensi della Decisione della Commissione n. 2003/287/CE del 14/04/03, art. 2: "erogazione a pagamento del servizio di pernottamento in strutture recettive dotate di stanze adeguatamente attrezzate con almeno un letto, offerto come attività principale a turisti, viaggiatori e ospiti. Il pernottamento può comprendere l'erogazione di servizi di ristorazione, attività di fitness e/o spazi verdi".

- I progetti si intendono realizzati quando sono stati ottenuti la certificazione, la registrazione o il marchio nel rispetto del progetto presentato.

**

▪ Tipologia interventi b.2

b.2) interventi negli spazi aperti aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.2 sono:

b.2) I – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, negli spazi aperti aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.2) II – sistemazione e realizzazione di aree per ospitalità in spazi aperti (compresi agricompeggi).

b.2) III – realizzazione di eventuali volumi tecnici strettamente necessari all'attività agrituristica.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.2 sono:

- realizzazione e/o sistemazione di percorsi didattico-naturalistici connessi alla fruizione delle risorse forestali e naturalistiche;
- realizzazione e/o sistemazione di aree verdi attrezzate per lo svolgimento in azienda di attività ricreative all'aria aperta, con esclusione dell'acquisto di piante;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita negli spazi aperti aziendali;
- opere per la realizzazione di recinzioni, sentieri, parapetti, corrimano, tenuta di terrapieni, scalette, gradinate, regimazione idraulica, illuminazione esterna, ecc.;
- realizzazione e/o sistemazione di aree per l'ospitalità in spazi aperti aziendali al fine di realizzare attività di agricompeggio per l'ospitalità di tende, roulotte e camper;
- realizzazione di elementi essenziali non in muratura, finalizzate ad un corretto inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico (quali *divisori, tettoie, ecc.*);
- interventi relativi all'impiantistica e alla segnaletica;
- realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere gli impianti tecnici (idrico, termico, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità o di sicurezza, trovare luogo entro il corpo dell'edificio;
- realizzazione di servizi igienico-sanitari e servizi di lavanderia all'interno delle strutture esistenti (nel caso di servizi realizzati in nuove strutture non sono ammesse le spese per le opere murarie);
- realizzazione di pozzetti agibili per acque di scarico e pozzetti di scarico per w.c. chimici.

**

Tipologia interventi b.3

b.3) interventi sui fabbricati aziendali finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica.

Nel dettaglio gli interventi ammissibili nell'ambito della tipologia b.3 sono:

b.3) I – ristrutturazione con le limitazioni previste nel paragrafo successivo "Ulteriori specifiche interventi b.3".

b.3) II – realizzazione di percorsi sicuri, in conformità con le specifiche disposizioni vigenti, all'interno dei locali aziendali per la visita dell'azienda da parte degli ospiti.

b.3) III – eliminazione delle barriere architettoniche, allo scopo di uniformarsi ai requisiti in materia di normativa igienico-sanitaria, accesso ai portatori di handicap, sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le spese ammissibili nell'ambito degli interventi b.3 sono:

- miglioramento delle strutture per l'ospitalità e per la ricettività dell'azienda;
- ristrutturazione e adattamento di locali per la macellazione aziendale secondo le indicazioni di cui alla delibera 31 agosto 2009, n. 746 (Linee guida per la fornitura di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi macellati nell'azienda agricola dal produttore al consumatore finale), nonché ristrutturazione e adattamento di locali esistenti per la macellazione a norma del Regolamento (CE) n. 853/2004.
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e delle condizioni di agibilità e accessibilità aziendale e abbattimento delle barriere architettoniche;
- realizzazione e/o sistemazione di percorsi sicuri per la visita nei locali e negli spazi aperti aziendali: sono ammesse opere per la realizzazione di camminamenti, corrimano, scalette, ecc.;
- sono comprese le spese relative all'impiantistica.

Ulteriori specifiche interventi b.3

Per gli interventi di ristrutturazione di fabbricati aziendali, sono ammissibili a finanziamento le spese per le seguenti tipologie di interventi (ancorché autorizzati ai sensi della l.r. 64/95 se l'autorizzazione è ancora in corso di validità):

- interventi di **restauro** e di **risanamento conservativo** (art. 79 comma 2 **lett. c** della L.R. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio");
- interventi di **ristrutturazione edilizia** (art. 79 comma 2 **lett. d**, compresi quelli di cui al punto 1 della L.R. 3 gennaio 2005, n.1);
- interventi di **rinnovamento e sostituzione delle finiture** degli edifici nel caso di grave deterioramento delle finiture stesse;
- interventi per **impiantistica** elettrica, idraulica, idrotermosanitaria e altra impiantistica, purché venga modificata sostanzialmente la tecnologia utilizzata o la natura del servizio.

Con riferimento alla scheda di misura del PSR e alla zonizzazione di cui alla DGR n. 785/2007, si precisa quanto segue:

- gli investimenti di cui al punto b.3 **prima alinea** (ristrutturazioni di fabbricati, compreso l'aumento dei posti letto) possono essere finanziati solo nelle aree rurali classificate C2 e D;
- gli investimenti di cui al punto b.3 **seconda e terza alinea** (percorsi sicuri, abbattimento barriere architettoniche e sicurezza nei luoghi di lavoro) possono essere finanziati nei comuni rurali classificati **B, C e D** anche se collegati a tipologie di investimento non ammissibili (es. aumento dei posti letto in zona C1 e B), precisando che in questo ambito i lavori edili, compresi i lavori di impiantistica devono essere effettuati su strutture abitabili/agibili e sono ammissibili solo se strettamente funzionali a interventi per:
 - la realizzazione di percorsi sicuri in azienda, compreso l'adattamento di locali per la somministrazione pasti, per le degustazioni, per la visita alle strutture produttive aziendali e per l'adattamento di locali per la macellazione aziendale;
 - l'abbattimento delle barriere architettoniche per il facile accesso ai portatori di handicap, ai bambini o agli anziani;
 - la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Non sono ammesse a finanziamento le spese per gli interventi di cui all'art. 79 **comma 2, lett. d) punto 2** (demolizione senza fedele ricostruzione) **e punto 3** (addizionali funzionali di nuovi elementi) della L.r. 3 gennaio 2005, n.1 "Norme per il governo del territorio".

7. Tipologia spese ammissibili

7.1 Normativa di riferimento, ulteriori specifiche e modalità di pagamento

Per le norme sull'ammissibilità delle spese si fa riferimento al PSR della Toscana e al paragrafo 3.3.3 del DAR ("Spese ammissibili"), salvo quanto previsto nei successivi paragrafi.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento", che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse. In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

7.2 Spese generali⁶

"Sono ammesse le seguenti spese generali:

- 1) onorari di professionisti abilitati, consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritto di brevetto e di licenze inerenti gli investimenti per i quali viene richiesto il contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono (escludendo gli acquisti di macchine o attrezzature);*
- 2) nel caso di acquisto di macchine o attrezzature, anche finalizzate alla sicurezza sui luoghi di lavoro, nella misura massima del 1% dell'importo complessivo dell'investimento a cui queste si riferiscono;*
- 3) le spese connesse all'attività di informazione e pubblicità se sono sostenute nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.13 "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR e le spese per la tenuta del conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione) e le spese per garanzie fideiussorie richieste dall'amministrazione se direttamente attribuibili all'operazione oggetto di investimento e previste nel bando (anticipo, sal, IAP provvisorio, ecc.);*

Il totale delle spese generali di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3, è ammesso nel limite massimo del 10% calcolato sull'investimento complessivo ammesso a contributo.

Nel caso in cui queste spese non sono richieste contestualmente con la domanda di aiuto, il richiedente/beneficiario può farsi riconoscere queste spese se sostenute successivamente alla data di ricezione della domanda di aiuto, a condizione che sia rispettato il suddetto limite massimo (10% sull'investimento complessivo ammesso a contributo) e non vi sia un aumento del contributo determinato dall'ente in sede di ammissibilità della domanda di aiuto. In tal caso è ammesso che il contributo derivante dalle suddette spese possa essere compensato con altre spese non sostenute/rendicontate senza che ciò determini una modifica del progetto approvato;"

⁶ paragrafo modificato con decreto 2081 del 3/5/2010

7.3 Interventi aventi ad oggetto investimenti immateriali

La finalità degli investimenti immateriali è la stessa dell'investimento materiale al quale sono collegati.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

Le tipologie di investimento immateriali finanziabili nell'ambito della misura 311 sono le seguenti:

- Spese propedeutiche all'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività;
- Spese per l'acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività.

Il sostegno non è concesso per i costi di mantenimento della certificazione.

7.4 Congruità della spesa

La valutazione della congruità e ragionevolezza delle spese ammissibili riferita ai "sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi ecc.) di cui al paragrafo 3.3.3.1.2. " Imputabilità, pertinenza e congruità" del DAR, avviene con uno dei seguenti sistemi:

- a) comparazione dei preventivi di spesa (nel caso di acquisti). In caso che siano richiesti tre preventivi devono essere prodotti da tre ditte diverse ed in concorrenza fra loro, indipendentemente se si riferiscono allo stesso modello o a modelli diversi fra loro;
- b) per le voci di spesa di carattere agronomico, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario regionale di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/96 n° 954 "PREZZARIO REGIONALE ANALITICO E SINTETICO PER OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI COMPETENZA PRIVATA IN AGRICOLTURA E FORESTAZIONE", e successive modifiche e integrazioni, se in esso presenti;
- c) per le voci di spesa di carattere forestale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel prezzario approvato dalla Regione Toscana con Deliberazione n. 1091/2008 e s.m.i.;
- d) per le voci di spesa di carattere edile/strutturale, comparazione dei prezzi con quelli contenuti nel Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria, "o in alternativa, con il Prezzario regionale dei Lavori Pubblici approvato con DGR 244 del 1/3/2010"⁷;
- e) nel caso di voci di spesa non riscontrabili nei prezzari, tramite presentazione di apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente. L'Ente competente può richiedere l'asseveramento dell'Analisi dei Prezzi nei casi in cui lo ritenga opportuno.

7.5 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- 1) qualsiasi intervento di riparazione e di manutenzione ordinaria degli immobili;
- 2) lavori, opere od acquisti non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- 3) opere riferite ad UTE diversa da quella indicata in domanda, ancorché relativa alla stessa impresa;
- 4) qualsiasi intervento di manutenzione o riparazione, relativo a macchinari, attrezzature e impiantistica già esistenti, se non espressamente previsto dal bando;
- 5) acquisto di mezzi di trasporto, anche se ad uso promiscuo;
- 6) acquisto di attrezzature e materiali di facile consumo;
- 7) acquisto di mobili, attrezzature e arredamenti degli uffici, se non espressamente previsto dal bando;
- 8) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;
- 9) macchinari e attrezzature usati, se non espressamente previsto dal bando;
- 10) spese relative ad investimenti di semplice sostituzione ai sensi del Reg. CE n.1857/06 art. 2 c.17;
- 11) spese relative ad investimenti realizzati con operazioni di locazione finanziaria (leasing);
- 12) spese in economia, se non in coerenza con quanto previsto dal Dar al paragrafo 3.3.3.2.6 "fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro".

8. Localizzazione dell'investimento

Sono sostenuti unicamente gli investimenti che ricadono all'interno del territorio della Regione Toscana.

Gli investimenti della misura 311 devono essere realizzati nelle zone classificate come B, C1, C2 e D, come definite dalla Delibera della Giunta Regionale n. 785 del 05/11/2007 "Orientamenti per l'individuazione dei

⁷ periodo inserito con decreto 2081 del 3/5/2010

territori eligibili alle forme di sostegno previste dall'asse 3 e dall'asse 4 'Metodo Leader del PSR 2007/13 e dall'asse V del POR FESR 2007/13'.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli Investimenti immateriali".

9. Impegni, obblighi e riduzioni

9.1 Impegni derivanti dalla presentazione della domanda di aiuto

Il beneficiario tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, nel caso di ammissione a contributo, si impegna a non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche nel rispetto della normativa vigente (es. detrazioni fiscali, ecc.) per gli investimenti oggetto del finanziamento fino al termine del vincolo di cui al paragrafo 9.3 "Impegni successivi al pagamento", eccetto quanto indicato al paragrafo 10 "Tassi di contribuzione" del presente bando. Il mancato rispetto di questo obbligo comporta la non ammissibilità degli investimenti e conseguentemente la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso

Il beneficiario tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, si impegna ad acconsentire l'accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria.

9.2 Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

1. a produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
2. ad attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
3. a sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
4. a produrre apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
5. a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto di diritto pubblico e in sostituzione della garanzia fideiussoria di cui al punto precedente, un proprio atto con il quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati;
6. quando pertinente, mantenere/ acquisire la piena disponibilità per il periodo del vincolo di impegno e l'agibilità dei locali oggetto del contributo, o destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
7. quando pertinente, produrre al momento della domanda di pagamento apposita fideiussione a favore di ARTEA, nel caso di soggetti che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 45/2007 hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di IAP in via provvisoria;
8. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
9. quando pertinente, sottoscrivere una garanzia fideiussoria a favore di ARTEA alla data della domanda di pagamento del saldo, in caso di assenza dell'autorizzazione agrituristica per gli interventi a valere sull'azione B della presente misura, *oppure in caso che domanda di aiuto a valere sulla misura 311 sia accompagnata dalla relazione di cui all'articolo 7 della l.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea con esito positivo*.⁸

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 1 e 3, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- 2, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso;
- 4, 5, 7 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- 6, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.
- 8 comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.
- 9 non permette l'erogazione del saldo, con obbligo di restituzione dell'eventuale anticipo e/o stato di avanzamento;

9.3 Impegni successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a

1. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. ai detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo, e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 4.1 per la parte relativa al possesso dell'UTE;
3. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene

⁸ *modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010*

- oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo, presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
4. alla manutenzione dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal richiedente/beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
 5. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00 quanto previsto al paragrafo 3.3.3.2.11 del DAR in materia di informazione e pubblicità;
 6. a dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso;
 7. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti;
 8. garantire che l'attività agricola sia prevalente per tutta la durata del vincolo relativo all'operazione di investimento, da dimostrare secondo le indicazioni contenute nell'allegato 1 del bando;

Il mancato rispetto degli impegni di cui ai precedenti punti:

- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- 5: in caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Per gli interventi dell'azione B della presente misura, il beneficiario si impegna inoltre a:

- restituire il contributo ricevuto nel caso di non ottenimento dell'autorizzazione per le attività agrituristiche oggetto dell'investimento entro il termine di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di pagamento, o nel caso di perdita dell'autorizzazione per attività agrituristiche durante il periodo di durata degli impegni connessi alla durata dell'operazione di investimento. *Nel caso di attività agrituristica avviata a seguito di presentazione della DIA, la restituzione del contributo si applica nel caso di ricevimento, durante il periodo di durata degli impegni sopra indicati, di un atto definitivo di divieto di prosecuzione dell'attività agrituristica da parte del comune competente.*⁹

9.4 Riduzioni in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post

A. Riduzione in sede di accertamento finale, di controlli in loco e dei controlli ex post.

Se l'importo del contributo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo liquidabile a seguito dell'accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi.

Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale.

Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

B. Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 Marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M del 20 marzo 2008.

9.5 Impegni connessi al monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

⁹ modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010

10. Tassi di contribuzione, minimali/massimali.

10.1 Tassi di contribuzione

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto ed è pari al 40% del costo ammissibile, elevato al 50% qualora l'investimento sia realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE (Art. 3 comma 3) e successive modificazioni e integrazioni e sulla base della classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

La maggiorazione del contributo per investimenti in zona montana si verifica nei seguenti casi:

- Per gli investimenti collegati alla superficie: maggiorazione se l'investimento ricade in zona montana.
- nel caso di investimenti non direttamente collegati alla superficie: maggiorazione se almeno il 51% della superficie agricola utilizzata dell'UTE collegata o collegabile all'investimento ricade in zona montana.

Rispetto a quanto sopra fanno eccezione:

1) le domande relative all'azione a3 di coloro che intendono aderire ai benefici previsti dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 ("Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387") e successive modifiche e integrazioni, o che intendono beneficiare di altri contributi pubblici se permesso dalla normativa vigente. Il finanziamento concedibile per le spese relative all'impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili è in tali casi pari al 20% della spesa ammissibile

2) le domande per la realizzazione di impianti a biomasse agroalimentari, da allevamento e forestali per i quali è previsto, ai sensi dell'art. 42 della L 99/2009, che la tariffa onnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria. Il finanziamento concedibile in tali casi non può essere superiore al 40% del costo dell'investimento, anche se realizzato in zone montane ai sensi della Direttiva 75/268/CEE.

10.2 Minimali/massimali del contributo

Come indicato nel DAR, non sono ammesse domande per un importo minimo del contributo pubblico concedibile (in sede di atto di assegnazione) inferiore a:

- € 5.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali con opere edili;
- € 2.000 per progetti relativi a spese per investimenti materiali senza opere edili.

Il sostegno è concesso alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/06 della Commissione del 15.12.06 e s.m.i (de minimis), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore

L'importo massimo del contributo pubblico concedibile a valere sulla misura 311 per beneficiario è di € **200.000** per ogni annualità finanziaria. Il contributo è attribuito e deve essere conteggiato in base alla normativa del Reg. (CE) n. 1998/06 e s.m.i. ("de minimis").

11. Priorità per la selezione delle domande

Le domande di aiuto sono inserite nella graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Secondo quanto previsto nella scheda di misura del PSR 2007/2013 della Regione Toscana, la graduatoria della misura 311 è suddivisa in due parti: la prima, prioritaria, in cui vengono inserite tutte le domande riferibili ai territori classificati come C2 e D, la seconda, residuale e da utilizzarsi solo in caso di esaurimento della prima, in cui vengono inserite le domande riferibili ai territori C1 e B. I criteri di priorità si applicano separatamente alle due parti.

11.1 Valutazioni delle priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie ai fini della loro ammissione al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione dei singoli criteri, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul

sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;

c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista dal capitolo 3, 'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari' del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla presentazione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria di una data misura/sottomisura/azione sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

11.2 Punteggi aggiuntivi nei PLSR

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 'Programmazione locale' del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

11.3 Elenco delle Priorità misura 311

I. Qualità investimenti

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<p><i>I.a.1 / I.a.2 ambiente</i> <i>Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati al miglioramento ambientale mediante la produzione di energia da fonti rinnovabili (intervento 4.a.3 della scheda di misura del PSR) e/o mediante il risparmio energetico e idrico (intervento 4.b.1 primo trattino della scheda di misura del PSR):</i></p>	<p><i>> 30% e ≤ 50% punti 2</i> <i>> del 50% punti 8</i></p>
<p><i>I.b abbattimento barriere architettoniche</i> <i>Incidenza percentuale uguale o maggiore al 30%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche (compresi gli interventi 4.a.1 secondo trattino e 4.b.3 terzo trattino della scheda di misura del PSR):</i></p>	<p><i>punti 4,5</i></p>
<p><i>I.c acquisizione di certificazioni di qualità per il servizio di ricettività</i> <i>Progetto volto all'acquisizione di almeno una delle seguenti certificazioni di qualità (nell'ambito dell'intervento 4.b.1 secondo trattino della scheda di misura del PSR):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - adesione al regolamento comunitario vigente EMAS (Environmental Management Auditing Scheme) per il miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impresa; - ottenimento della certificazione dei sistemi di gestione ambientale ISO 14001 (International Organization for Standardization); - ottenimento del marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica Ecolabel, secondo la Decisione della Commissione europea 2003/287/CE del 14/04/03 e successive modifiche; 	<p><i>punti 2,5</i></p>
<p><i>I.d attività sociali ed educativo-didattiche</i> <i>Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività e prestazioni socio-assistenziali che vanno ad</i></p>	

<i>arricchire la rete locale dei servizi e delle opportunità sociali, nonché degli investimenti finalizzati allo sviluppo di attività educative e didattiche (intervento 4.a.1 della scheda di misura del PSR):</i>	
<i>d.1) > 60%, in zona D:</i>	<i>punti 6</i>
<i>d.2) > 60%, in zona C2:</i>	<i>punti 2</i>

<i>I.e qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati alla qualificazione dell'offerta agrituristica e/o alla preparazione e somministrazione dei prodotti aziendali agli ospiti delle aziende che svolgono attività agrituristica (intervento 4.b.1 - escluso acquisizione di certificazioni- della scheda di misura del PSR):</i>	
<i>e.1) ≥ 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona D:</i>	<i>punti 6</i>
<i>e.2) ≥ 30% (escluso acquisizione di certificazioni) in zona C2:</i>	<i>punti 2</i>

<i>I.f qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica negli spazi aperti aziendali (azione 4.b.2 della scheda di misura del PSR):</i>	
<i>f.1) ≥ 30%, in zona D:</i>	<i>punti 6</i>
<i>f.2) ≥ 30% in zona C2:</i>	<i>punti 2</i>

<i>I.g qualificazione strutture agrituristiche Incidenza percentuale uguale o maggiore al 60%, sul totale degli investimenti ammissibili, degli investimenti finalizzati a consentire l'ospitalità agrituristica (intervento 4.b.3 della scheda di misura del PSR) realizzati su fabbricati aziendali situati in UTE ricadenti prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:</i>	<i>punti 5</i>
---	----------------

I punteggi di cui alle lettere a.1) e a.2) non sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.1), b) e c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere a.2), b), c) sono tra loro cumulabili.

I punteggi di cui alle lettere da d.) a g) sono tra loro cumulabili nel limite massimo di punti 7 e sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere b), d) e a.1) o a.2).

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di ricezione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<i>a) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona D:</i>	<i>punti 4</i>
--	----------------

Criterio valido per la prima parte della graduatoria, relativa alle zone C2 e D.

<i>b) UTE ricadente prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C1, oppure UTE ricadente prevalentemente in zona B per investimenti sostenuti da imprese strutturalmente deboli:</i>	<i>punti 3</i>
--	----------------

Criterio valido per la seconda parte della graduatoria, relativa alle zone C1 e B.

*Per "aziende strutturalmente ed economicamente deboli che necessitano di diversificazione" si intendono le aziende che hanno una dimensione economica aziendale **inferiore o pari** a 15 UDE.*

III. Tipologia Richiedente

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<i>a) il soggetto richiedete ha un'età inferiore ai 40 anni:</i>	<i>punti 3</i>
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- imprese individuali: il soggetto richiedente non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società semplici: almeno la metà dei soci non ha ancora compiuto 40 anni di età;

- società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni di età e almeno la metà dei soci amministratori non hanno ancora compiuto 40 anni di età;
- cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) non ha ancora compiuto 40 anni di età;
- società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) che non hanno ancora compiuto 40 anni e almeno la metà del CdA è composto da amministratori che non hanno ancora compiuto 40 anni di età.

b) <i>impresa che si è costituita nei 36 mesi precedenti la ricezione della domanda:</i>	<i>punti 2</i>
--	----------------

c) <i>la domanda è riferita ad una UTE che ha un numero di occupati di genere femminile almeno pari al 50% del totale degli occupati:</i>	<i>punti 1</i>
---	----------------

Per occupati si intendono: IAP, coltivatori diretti, dipendenti a tempo indeterminato, coadiuvanti, soci lavoratori, tutti regolarmente iscritti all'INPS. Sono esclusi i dipendenti a tempo determinato e i soci non lavoratori.

d) <i>Il soggetto richiedente è di genere femminile:</i>	<i>punti 2</i>
--	----------------

Per l'attribuzione di questa priorità si adottano i seguenti criteri:

- *imprese individuali: il richiedente è di genere femminile;*
- *società semplici: almeno la metà dei soci è di genere femminile;*
- *società in nome collettivo o in accomandita semplice: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà dei soci amministratori è di genere femminile;*
- *cooperative: almeno la metà dei soci (persone fisiche) e del Consiglio di Amministrazione (CdA) è di genere femminile;*
- *società di capitali: almeno la metà dell'intero capitale è detenuto da soci (persone fisiche) di genere femminile e almeno la metà del CdA è composto da amministratori è di genere femminile.*

I punteggi di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili nel limite massimo di punti 6

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

<i>Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 9.5 del PSR 2000/06 o della misura 311 del PSR 2007/13:</i>	<i>punti 6</i>
---	----------------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

Il punteggio è attribuito nei seguenti casi:

a) <i>Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>SA8000;</i> - <i>bilancio sociale:</i> 	<i>punti 2</i>
---	----------------

b) <i>Il soggetto richiedente è in possesso di una o più delle seguenti tipologie di certificazioni, riferite all'UTE oggetto della domanda di aiuto:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Eurepgap, (buone pratiche agricole e agricoltura integrata);</i> • <i>IFS (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);</i> • <i>BRC (qualità igienica e salubrità del prodotto trasformato se di origine agricola vegetale o animale);</i> • <i>UNI ISO EN 22000 (rispetto requisiti igienico-sanitari); UNI EN ISO 22005, 2008 (oppure le sostituite UNI 10939,2001 e UNI 11020,2002 rintracciabilità dell'alimento e della filiera alimentare);</i> • <i>ISO 14000, Norme ISO 14040 (LCA) (certificazione gestione ambientale di prodotto come valutazione dell'impatto del ciclo di vita del prodotto);</i> • <i>Certificazione MPS GAP (certificazione per i prodotti ortofloricoli);</i> • <i>Ecolabel</i> 	<ul style="list-style-type: none"> n° 1 tipologia <i>punti 1</i> n° 2 tipologie <i>punti 1,5</i> n° ≥ 3 tipologie <i>punti 2</i>
---	---

- | | |
|--|--|
| • <i>EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001.</i> | |
|--|--|

Per tipologia di certificazione si intende ogni punto dell'elenco.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono cumulabili nel limite massimo di punti 2.

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- minor importo di contributo concedibile;
- a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

12. Domande di Aiuto

12.1 Termini di presentazione della domanda di aiuto

*"Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), può essere presentata entro **il 31 maggio 2010**."*¹⁰

Per partecipare alla graduatorie relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2011 si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura e chiusura per la presentazione della domanda di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

12.2 Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto'), deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it Ai sensi della L.r. n. 45/07 (*'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'*), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente: la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti')

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA. Le domande di aiuto e di pagamento devono essere presentate mediante il sistema informativo messo a disposizione da Artea.

La domanda deve riferirsi ad una unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente con riferimento all'ubicazione dell'UTE interessata agli investimenti.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

¹⁰ *modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010*

Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP) non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente. Per ogni UTE posseduta il richiedente può presentare per ogni annualità finanziaria del PSR una sola domanda di aiuto per ciascuna delle due azioni che compongono la misura 311.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la domanda si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa.

12.3 Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

- a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;
- b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione delle domande sono le seguenti:

- a) nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.
- b) nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:
 - CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
 - ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;
- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

12.4 Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

<i>Tipo</i>	<i>Documento</i>
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento

Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata;</p> <p>Comproprietà o comunione dei beni: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni. Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.</p> <p>Affitto/Locazione: contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale che include dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p>
Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

12.5 Domande non finanziabili per carenza di fondi

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili, ma non finanziate per carenza di fondi sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo limitazioni o proroghe previste dal DAR.

Ai fini dell'inserimento e della valutazione di una domanda già presentata in una graduatoria successiva il richiedente può rettificare il punteggio della domanda iniziale aggiornando questa ultima attraverso il sistema informatico di Artea entro i termini previsti per la presentazione delle nuove domande. Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità modificate del presente bando rispetto a quello della fase precedente, purché i requisiti di priorità siano posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale;

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

"Il subentro nella titolarità delle domande di aiuto può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal DAR". ¹¹

13. Assegnazione dei contributi

Per quanto riguarda la tempistica delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti)" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

13.1 Presa d'atto della graduatoria preliminare

L'Ente competente prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema ARTEA, nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA e da quanto riscontrato nella domanda, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

¹¹ modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'Ente competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di ricezione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

13.2 Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

A) RELAZIONE TECNICA contenente:

1. descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti, ecc.);
2. descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento culturale, processi produttivi aziendali, composizione della forza lavoro) e di quella prevista al termine degli interventi programmati;
3. descrizione, secondo le indicazioni dell'allegato 1 del presente bando, che l'attività agricola sarà prevalente sulle attività di diversificazione previste nell'ambito degli interventi a valere sull'azione A) oppure, disgiuntamente, nell'ambito degli interventi a valere dell'azione B). La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto deve dimostrare il permanere della prevalenza dell'attività agricola e per tutto il periodo di vincolo;
4. descrizione tecnica degli investimenti;
5. valutazione di sostenibilità ambientale dell'investimento previsto, realizzata alla scala pertinente alla dimensione del progetto, con particolare riguardo alla tutela, qualitativa e quantitativa della risorsa idrica;
6. descrizione degli effetti che gli investimenti programmati avranno sull'azienda, al fine di dimostrare che gli stessi portano alla diversificazione delle attività agricole, e/o all'incremento del reddito aziendale complessivo, e/o all'attivazione di rapporti economici con soggetti operanti al di fuori del settore agroalimentare;
7. dimostrazione della pronta cantierabilità delle opere e/o degli acquisti per i quali si richiede il finanziamento secondo quanto indicato al paragrafo 7 del presente bando;
8. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del DAR (paragrafo 3.3.3 *'Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni'*);
9. motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di tre preventivi, per i soli casi previsti dal DAR;
10. La relazione tecnica deve essere firmata congiuntamente dal richiedente e da un tecnico abilitato. La relazione può essere firmata solo dal richiedente nel caso che la domanda di aiuto preveda uno dei seguenti casi:
 - a) un contributo richiesto inferiore a 20.000 euro;
 - b) un contributo richiesto inferiore a 30.000 euro nel caso di domande relative al solo acquisto di macchinari, impianti ed attrezzature.

oppure in alternativa stampa relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo, nonché dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della DIA o impegno a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento."

B) ALTRA DOCUMENTAZIONE, ove pertinente,:

1. copia dell'autorizzazione per attività agrituristiche rilasciata ai sensi della l.r. 30/03, oppure parere sulla relazione agrituristica espresso dall'ente competente; oppure in alternativa stampa relazione agrituristica di cui all'articolo 7 della L.r. 30/2003 redatta sul sistema informativo di Artea e con esito positivo, nonché dichiarazione in merito all'avvenuta presentazione della DIA o impegno a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento."¹²

¹² modifica introdotta con decreto 2081 del 3/5/2010

2. copia di una convenzione con un soggetto pubblico o parere di coerenza, tra il progetto presentato e la programmazione socio-assistenziale dell'area territoriale di riferimento, espresso dall'articolazione zonale della Conferenza dei Sindaci;
3. eventuale piano di coltura e/o di manutenzione;
4. progetto dettagliato dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo delle opere da realizzare, firmato da un tecnico abilitato in cui devono essere specificate le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché le eventuali forniture di beni e servizi da parte del richiedente. Il computo metrico deve essere redatto sulla base dei criteri di valutazione della spesa indicati al paragrafo 7.4 del presente bando; il progetto dovrà contenere le motivazioni in caso di acquisti effettuati con meno di tre preventivi.
5. carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000, con indicazione dell'area o dei fabbricati oggetto dell'intervento
6. planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000, con individuazione degli estremi catastali dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
7. idonea documentazione fotografica sullo stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste dal progetto;
8. nel caso che il richiedente sia una Società: copia dell'atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
9. nel caso di comproprietà: dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto, attestante il consenso degli altri comproprietari a presentare domanda di aiuto;
10. nel caso coniugi in comunione dei beni: dichiarazione attestante il consenso dell'altro coniuge a presentare domanda di aiuto;
11. copia dei preventivi di spesa relativi a macchine e/o attrezzature a giustificazione della valutazione di congruità effettuata e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto, con dichiarazione di pronta consegnabilità dei beni;
12. copia della Concessione, Autorizzazione edilizia, permesso a costruire o D.I.A., comprensiva della documentazione e degli allegati tecnici. La documentazione deve essere controfirmata dal richiedente;
13. se non già compresi nella documentazione di cui al punto precedente, eventuali permessi/autorizzazioni/concessioni necessarie per la realizzazione dell'intervento in relazione alla sua ubicazione territoriale;
14. documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel paragrafo 12 del presente bando;
15. dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, nei casi previsti dalla normativa vigente;

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto esecutivo anche:

1. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
2. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei macchinari acquistati, durante il periodo di impegno;
3. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
4. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

13.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, entro i termini stabiliti l'ufficio istruttore provvede, nel rispetto di quanto previsto dal DAR:

- a)** ad individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b)** ad emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, l'atto deve contenere almeno i seguenti elementi:
 1. intestazione del beneficiario e numero domanda;
 2. descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
 3. importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 4. importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 5. il termine massimo per l'inizio lavori, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
 6. la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito

- allo stato di avanzamento dei lavori;
7. i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante;
 8. i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga;
 9. i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 10. il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 11. il termine per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi e per la presentazione delle eventuali autorizzazioni/certificazioni necessarie;
 12. le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 13. altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 14. gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi.
 15. informare il beneficiario circa le modalità applicative della deroga "de minimis", avvisandolo del limite complessivo di contributi concessi a tale titolo cui egli dovrà sottostare nei tre anni dal ricevimento del primo sostegno concesso a titolo 'de minimis';
- c)** inviare l'atto di assegnazione, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d)** registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;
- e)** a dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Non è ammesso il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione salvo i casi di successione per morte del titolare dell'impresa, nei quali casi il subentro degli eredi è possibile.

13.4 Domande parzialmente finanziabili

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste dal DAR al paragrafo 3.1 "Domande parzialmente finanziabili", previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste nel bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

14 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Si rinvia ai capitoli 3.3.3 "Spese Ammissibili" e 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)" del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare
- Completamento domanda di aiuto
- Istruttoria completamento domanda di aiuto
- Emissione atti di assegnazione
- Anticipo
- Varianti in corso d'opera
- Proroga dei termini
- Comunicazioni relative alla cessazione attività o cessione della conduzione dell'impresa
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione/variazione
- Domanda di pagamento - documentazione da presentare
- Correzioni errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione
- Istruttoria di recupero
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità
- Monitoraggio
- Fasi del procedimento

ALLEGATO 1

PRINCIPALITÀ DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA

1. PREMESSA

La dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sulle attività di cui all'azione A) o, disgiuntamente, all'azione B) della misura in oggetto, può essere presentata, a scelta del beneficiario, in una delle seguenti modalità:

1) sistema a specifica dimostrazione:

- la dimostrazione deve avvenire tramite idonei documenti contabili/ fiscali/ previdenziali.

1) sistema standard:

- nell'ambito dell'azione A) – diversificazione- per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, il sistema standard è di tipo misto: per la parte agricola relativa alla coltivazione, silvicoltura e allevamento, si prendono a riferimento i valori della PLV standard del regolamento di attuazione della L.r. 30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" e per la parte non agricola (attività di agricoltura sociale, etc.) saranno presi a riferimento i documenti contabili. Per la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche per la prevalenza dell'attività agricola si fa riferimento alle disposizioni contenute nella circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate, disponibile su www.regione.toscana.it Sezione Agricoltura – Tema sviluppo rurale
- nell'ambito dell'azione B) – agriturismo - per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola sull'attività agrituristica si deve fare riferimento al criterio scelto dall'imprenditore agricolo ai sensi della L.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana".

La relazione tecnica che accompagna la domanda di aiuto e che illustra il progetto che si intende attuare deve rappresentare, con riferimento al criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza dell'attività agricola, lo stato dell'azienda al momento della presentazione della domanda e lo stato finale ipotizzato al termine degli investimenti programmati.

Nel caso di domanda di aiuto a valere sia sull'azione A che sull'azione B, la relazione tecnica che accompagna il progetto deve trattare separatamente la dimostrazione della principalità per le due azioni secondo le indicazioni riportate per successivo paragrafo 2.

Per gli impianti a biomassa (all'interno dell'intervento a.3):

- Nel caso di investimenti in impianti per la produzione di energia alimentati con biomasse, la principalità è dimostrata con il rispetto del requisito che la provenienza delle biomasse sia prevalentemente aziendale. La prevalenza può essere determinata sia in termini quantitativi che qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali utilizzati contrapposto al costo dei prodotti acquistati).
- La relazione tecnica che completa la domanda di aiuto dovrà contenere il piano di approvvigionamento delle biomasse secondo le indicazioni del punto "Tipologia interventi a.3" del presente bando nonché il criterio scelto per la dimostrazione della prevalenza delle biomasse utilizzate.
- Il riferimento normativo per l'individuazione delle biomasse agroforestali è il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n.152 e s.m.i.: Allegato X alla parte V, parte II sezione 4 "Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo" dalla lettera a) alla lettera e). Per la produzione di biogas da digestione anaerobica sono ammessi anche gli effluenti di allevamento ovvero le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato come definiti dall'art. 74 del D. Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i..

2. CONTENUTI DELLA RELAZIONE CHE ACCOMPAGNA IL PROGETTO

Di seguito sono specificati i contenuti della relazione tecnica che accompagna il progetto per il quale viene chiesto il contributo sulla Misura 311 del PSR 2007/2013,

Per l'azione A-Diversificazione sono indicati i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo ¹.

Per l'azione B-Agriturismo i documenti che consentono di accertare il permanere della principalità dell'attività agricola e che costituiscono l'oggetto essenziale dell'attività di controllo sono quelli indicati nel regolamento di attuazione della l.r.30/2003, a seconda della scelta fatta dall'imprenditore circa la dimostrazione della principalità dell'attività agricola.

2.1 AZIONE A – Diversificazione

Tabella 1 – *Rapporto tra PLV ed entrate da attività diversificate di cui all'azione A della misura 311*

¹ L'impegno relativo alla durata delle operazioni finanziarie è pari a 5 anni ai sensi dell' Art. 72 Reg.CE 1698/2005

Produzione di energia da fonti rinnovabili all'interno dell'azione a

	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto	Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo
impianti a biomasse	Dimostrazione prevalenza biomassa in termini quantitativi o qualitativi (inteso come valore dei prodotti agricoli aziendali contrapposto al costo prodotti acquistati) con riferimento alla circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate	Provenienza e prevalenza biomassa Piano di approvvigionamento e relazione tecnica presentata
impianti fotovoltaici	Descrizione della sussistenza dei requisiti indicati al punto 4 n. 32/E del 6 luglio 2009 dell'Agenzia delle Entrate della circolare per la produzione di energia eccedente i primi 200 KWe (per il punto 2 indicare quale requisito ricorre)	Potenza totale degli impianti presenti in Azienda Verifica requisiti descritti nella relazione tecnica
"altri impianti" per la produzione di energia da fonti rinnovabili:		
"altri impianti" di potenza non superiore a 20 KWe	La prevalenza dell'attività agricola è considerata realizzata nel caso in cui gli impianti per la produzione di energia abbiano una potenza complessiva non superiore a 20 KW elettrici	Potenza totale degli impianti presenti in azienda

Per le altre attività di diversificazione all'interno dell'azione a

Metodo	Elementi contenuti nella relazione tecnica che accompagna il progetto		Oggetto essenziale dell'attività di controllo nei cinque anni di durata di vincolo	
	agricoltura	diversificazione	agricoltura	diversificazione
	colonna A	colonna B	colonna C	colonna D
Standard-misto	Calcolo della PLV agricola, applicando i valori di cui all'allegato A ³ - parte II - del Reg. 3 agosto 2004, n. 46, tabelle A, B e C, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Rispetto dei valori di cui alla colonna "A" in relazione alle attività praticate in azienda.	Documenti contabili e fiscali di legge.
Specifica dimostrazione	Calcolo della PLV agricola, sulla base delle medie degli anni precedenti, con proiezione per ogni anno di durata di vincolo	Previsione delle entrate derivanti dalle "attività diversificate", suddivise per ogni gli anno di durata di vincolo.	Documenti contabili e fiscali di legge.	Documenti contabili e fiscali di legge.

2.2 AZIONE B – Agriturismo

Nel caso che il soggetto richiedente è già autorizzato ai sensi della l.r.30/2003 "Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana" per la dimostrazione della principalità valgono i riferimenti all'autorizzazione in suo possesso, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

Nel caso che il soggetto richiedente si impegni a chiedere l'autorizzazione di cui alla l.r.30/2003 nel periodo successivo alla domanda di adesione alla Misura 311 Azione B – Agriturismo, valgono i riferimenti relativi al parere con esito positivo della relazione agriturstica, che devono essere riportati nella relazione tecnica che accompagna il progetto.

In alternativa nel caso che il soggetto richiedente abbia già presentato al SUAP la documentazione necessaria per svolgere attività agrituristiche ai sensi della l.r. 30/2003 come modificata dalla l.r. 80/2009, oppure si sia impegnato a presentarla entro il termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di pagamento, per la dimostrazione della principalità valgono i contenuti della relazione agriturstica presentata sul sistema informativo di Artea e la cui stampa deve essere allegata alla relazione tecnica che accompagna il progetto. (periodo introdotto con decreto 2081 del 3/5/2010)

³ Per l'applicazione del metodo "standard" l'attività agricola dell'azienda deve essere esercitata in modo conforme agli eventuali disciplinari di produzione e condotta secondo i criteri di ordinaria conduzione agricola